



**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editori di musica

---

## **Tariffa PN 2016 – 2027**

### ***Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al pubblico***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 8 ottobre 2015. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 205 del 22 ottobre 2015.

**Sono riportate *in corsivo* le disposizioni che non rientrano nella cognizione della Commissione arbitrale.**

## **SUISA**

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## **A. Sfera di clienti**

- 1 Questa tariffa concerne tutti coloro che registrano musica su supporti sonori, risp. che producono o incaricano terzi di produrre supporti sonori con musica che non sono destinati al pubblico.
- 2 Destinare al pubblico significa offrire o vendere per uso proprio e privato del destinatario.
- 3 La tariffa concerne inoltre tutti coloro che importano questi supporti in Svizzera o nel Liechtenstein, quando per la messa in circolazione in questi paesi non sia stata ancora rilasciata un'autorizzazione relativa ai diritti d'autore.
- 4 La tariffa concerne mandanti e mandatari. Mandante è colui che ha il diritto di decidere circa l'utilizzazione dei supporti sonori.  
  
La SUISA si rivolge prima di tutto ai mandanti, a meno che il mandatario non si incarichi della regolamentazione dei diritti d'autore.
- 5 Produttori, importatori, mandanti e mandatari vengono qui di seguito denominati «clienti».
- 6 La tariffa non concerne quei clienti che producono musica per le loro proprie esecuzioni, diffusioni o emissioni, purché per tutto questo esistano altre tariffe.

## **B. Utilizzazione di musica**

- 7 Per musica ai sensi di questa tariffa s'intende la musica, con o senza testo, protetta dal diritto d'autore e facente parte del repertorio mondiale gestito dalla SUISA.
- 8 Questa tariffa concerne la registrazione di musica su supporti sonori non destinati al pubblico, e la loro messa in circolazione.
- 9 Questa tariffa non contempla il noleggio di supporti sonori.
- 10 La SUISA non detiene i diritti degli interpreti per quanto concerne le loro esibizioni, dei produttori per quanto riguarda i loro prodotti, risp. delle emittenti per quanto concerne le loro emissioni. Ogni autorizzazione della SUISA è rilasciata su esplicita riserva, il cui tenore è che tutti gli aventi diritto debbono aver approvato espressamente la produzione.

## C. Richiesta d'autorizzazione

11 L'autorizzazione va richiesta anticipatamente.

12 Se la musica

- viene utilizzata per scopi pubblicitari, oppure
- abbinata ad altre opere (p.es. testi),

la SUISA rilascia un'autorizzazione soltanto dopo aver consultato l'autore o l'editore ed averne ottenuto il consenso.

Non occorre un consenso quando la musica sia stata creata per scopi di pubblicità o di abbinamento con altre opere, o sia appositamente offerta da editori in cataloghi speciali ("moodmusic", "library music", "Archiv-Musik"). L'indennità va comunque versata in questi casi.

13 Se occorre il consenso di autore o editore, i clienti comunicano alla SUISA, al più tardi 10 giorni prima della produzione dei supporti sonori, le opere musicali che intendono utilizzare,

e precisamente:

- titolo e denominazione dello spot pubblicitario
- ditta e prodotto reclamizzati
- durata dello spot
- utilizzazione prevista
- titolo delle opere musicali con la loro durata
- autore della musica
- editore della musica, se noto
- denominazione dei supporti eventualmente registrati (Label, n. di catalogo, interpreti)

Il consenso di autori o editori, salvo comunicazione contraria da parte della SUISA, va considerato rilasciato 10 giorni dopo ricevuta della notifica.

## D. Indennità \*

### a) Indicazioni generali

---

\* Oltre all'indennità disciplinata in questa tariffa, ne vanno versate altre:

- a) Per il cosiddetto diritto di sincronizzazione (il diritto di abbinare la musica con altre opere), la relativa indennità supplementare, quando gli aventi diritto (autori, editori) non esercitano essi stessi il diritto di sincronizzazione e non rilasciano altre istruzioni, ammonta al
- 50 % dell'indennità pagata per la produzione del supporto sonoro in base alle cifre 14 et 15.
- b) Per la registrazione di supporti sonori dei cataloghi di Mood-Music, la SUISA rilascia per incarico dei produttori il consenso contro il pagamento di un'indennità supplementare pari al
- 50 % dell'indennità fatturata dalla SUISA per i diritti d'autore (incl. i diritti di sincronizzazione), se il supporto sonoro viene venduto esclusivamente in Svizzera e nel principato del Liechtenstein
  - 100 % se il supporto viene utilizzato anche all'estero.

- 14 L'indennità è calcolata in base all'utilizzazione dei supporti sonori e durata della musica utilizzata e ammonta
- 14.1 per la pubblicità
- |  |           |
|--|-----------|
| fino a 15 secondi                              | CHF 54.15 |
| oltre 15 e fino a 30 secondi                   | CHF 95.30 |
| e per ogni 15 secondi (o parti di essi) in più | CHF 37.91 |
- 14.2 per altri scopi
- |                |          |
|----------------|----------|
| per 60 secondi | CHF 1.35 |
|----------------|----------|
- 15 L'indennità in base alla cifra 14 vale per la produzione di fino a 20 esemplari dello stesso supporto sonoro.
- Per ogni ulteriore copia, l'indennità ammonta per unità di tempo e per supporto sonoro a
- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| utilizzazione per scopi pubblicitari | CHF 0.0953 |
| utilizzazione per altri scopi        | CHF 0.0260 |

#### **b) Indennità minima**

- 16 L'indennità ammonta tuttavia ad almeno CHF 32.50 per autorizzazione.

#### **c) Rincaro**

- 17 Le indennità vengono adattate per il 1° gennaio di ogni anno alla situazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, purché questo sia mutato almeno del 5 % a partire dalla data dell'entrata in vigore di questa tariffa fino al termine fissato.
- 18 La base è la situazione al 1° gennaio 2016. La situazione dell'indice nazionale al 30 settembre è il termine fissato per l'adattamento al rincaro dell'anno successivo.

#### **d) Tasse**

- 19 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2016: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

#### **e) Supplemento in caso di violazione della legge**

- 20 Tutte le indennità citate nella presente tariffa raddoppiano allorquando
- viene utilizzata musica senza la necessaria autorizzazione della SUISA

---

*Per la registrazione di altri supporti sonori, occorre il consenso dei produttori contro il pagamento di un'indennità da loro fissata caso per caso. La SUISA riscuote l'indennità, una volta ottenuto il consenso, per incarico dei produttori.*

- un cliente fornisce indicazioni o conteggi falsi od incompleti che gli procurano o avrebbero potuto procurargli un vantaggio illegale.

21 Rimane riservata la richiesta di un risarcimento danni eccedente quanto esposto.

## **E. Conteggio**

22 I clienti inoltrano alla SUIISA entro 10 giorni a partire dalla fabbricazione o entro i termini citati nell'autorizzazione tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità.

23 Su richiesta della SUIISA i clienti le rimettono gratuitamente un esemplare per la documentazione.

24 Per ragioni di controllo delle indicazioni fornite dal cliente, la SUIISA può richiedere giustificativi, oppure può prendere visione dei libri contabili o dei depositi del cliente, durante le ore di lavoro e previo avviso.

25 Il controllo può essere effettuato da un esperto indipendente; i costi di questo esperto sono a carico del cliente, qualora risulti dal controllo un'incompletezza delle sue notifiche, in caso contrario a carico di chi ne ha fatto richiesta.

26 Se le indicazioni necessarie o i giustificativi richiesti non vengono inoltrati neanche dopo sollecito scritto entro un dato termine, oppure se il cliente rifiuta di mostrare i libri contabili o il magazzino, la SUIISA può effettuare una stima delle indicazioni necessarie e sulla base di queste calcolare l'indennità. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

## **F. Pagamenti**

- 27 La SUIISA fattura le indennità.
- 28 Le fatture della SUIISA vanno pagate entro 30 giorni o entro i termini pattuiti.
- 29 La SUIISA può richiedere degli acconti pari all'importo presumibile delle indennità e/o altre garanzie.
- 30 Qualora non vi sia un'utilizzazione della musica prevista dal cliente, la SUIISA gli rimborsa l'indennità versata per questo scopo.

## **G. Elenchi della musica utilizzata / Notifiche di emissioni**

- 31 Quando non sia già stato il caso in base al paragrafo C e se nient'altro è stato convenuto, i clienti inviano alla SUIISA 10 giorni dopo la fabbricazione un elenco delle opere registrate fornito delle indicazioni citate alla cifra 13.
- 32 Nel caso degli spot pubblicitari, i clienti notificano inoltre alla SUIISA i nomi delle emittenti e il numero delle diffusioni.
- 33 La SUIISA mette a disposizione gratuitamente gli appositi formulari.
- 34 Qualora l'elenco non venga inoltrato alla SUIISA, neanche dopo un sollecito scritto, entro il termine fissato, può essere richiesta un'indennità supplementare di CHF 40.00. La SUIISA può inoltre procurarsi le indicazioni necessarie a spese del cliente.
- 35 I supporti sonori devono essere forniti (eventualmente su un foglio annesso) delle indicazioni circa la musica utilizzata.
- 36 La SUIISA attribuisce un numero a ogni supporto sonoro licenziato secondo questa tariffa, a fini di controllo. Questo numero deve essere menzionato sui supporti sonori.
- 37 Il numero SUIISA serve all'identificazione di una produzione di supporti sonori. Il cliente, quando utilizza il supporto sonoro (per es. per diffonderlo quale pubblicità radiofonica), deve comunicare questo numero all'azienda responsabile dell'emissione del supporto sonoro.

## **H. Durata di validità**

- 38 La presente tariffa è in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- 39 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 40 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.

## Tariffa PN 2016 – 2027

### **Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al pubblico**

Adattamento delle indennità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, secondo le cifre 17 e 18

Le nuove indennità secondo le cifre cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2023, ammontano a:

#### **D Indennità \***

##### **a) Indicazioni generali**

14 L'indennità è calcolata in base all'utilizzazione dei supporti sonori e durata della musica utilizzata e ammonta

14.1 per la pubblicità

fino a 15 secondi	CHF 57.13
oltre 15 e fino a 30 secondi	CHF 100.54
e per ogni 15 secondi (o parti di essi) in più	CHF 40.00

14.2 per altri scopi

per 60 secondi	CHF 1.42
----------------	----------

15 L'indennità in base alla cifra 14 vale per la produzione di fino a 20 esemplari dello stesso supporto sonoro.

Per ogni ulteriore copia, l'indennità ammonta per unità di tempo e per supporto sonoro a

utilizzazione per scopi pubblicitari	CHF 0.1005
utilizzazione per altri scopi	CHF 0.0274

##### **b) Indennità minima**

16 L'indennità ammonta tuttavia ad almeno CHF 34.29 per autorizzazione.

---

\* Oltre all'indennità disciplinata in questa tariffa, ne vanno versate altre:

a) Per il cosiddetto diritto di sincronizzazione (il diritto di abbinare la musica con altre opere), la relativa indennità supplementare, quando gli aventi diritto (autori, editori) non esercitano essi stessi il diritto di sincronizzazione e non rilasciano altre istruzioni, ammonta al

– 50 % dell'indennità pagata per la produzione del supporto sonoro in base alle cifre 14 et 15.

b) Per la registrazione di supporti sonori dei cataloghi di Mood-Music, la SUISA rilascia per incarico dei produttori il consenso contro il pagamento di un'indennità supplementare pari al

– 50 % dell'indennità fatturata dalla SUISA per i diritti d'autore (incl. i diritti di sincronizzazione), se il supporto sonoro viene venduto esclusivamente in Svizzera e nel principato del Liechtenstein  
– 100 % se il supporto viene utilizzato anche all'estero.

Per la registrazione di altri supporti sonori, occorre il consenso dei produttori contro il pagamento di un'indennità da loro fissata caso per caso. La SUISA riscuote l'indennità, una volta ottenuto il consenso, per incarico dei produttori.